

Antàma

ASSOCIAZIONE FEMMINILE SOCIO-CULTURALE ANTÀMA



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 17 luglio 2026 alle ore 18:30, presso la sede dell'Associazione, sita al piano terra del Palazzo Municipale sito in via B. Ancora n.42, si riunisce, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE FEMMINILE SOCIO-CULTURALE ANTÀMA, constatato che in prima convocazione la seduta è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche dello Statuto dell'Associazione femminile socio-culturale Antàma
- Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, la Signora Patrizia Villani, la quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Signora Maria Cristina Manco data l'assenza della Segretaria Sig.ra Danila Marti, che accetta.

La Presidente verifica e dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto inviato a tutti i soci nei termini statutari;
- che sono presenti in proprio o per delega n. 23 soci su un totale di n. 103 soci iscritti nel libro degli associati ed aventi diritto di voto;

L'Assemblea viene quindi dichiarata validamente costituita in seduta straordinaria e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

La Presidente prende la parola e illustra ai presenti la necessità di modificare l'attuale statuto sociale. L'adeguamento si rende indispensabile per conformare pienamente l'Ente alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e completare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

La Presidente dà quindi lettura integrale del nuovo testo dello Statuto sociale, articolo per articolo, evidenziando le modifiche apportate in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo alle finalità civiche e solidaristiche, alla disciplina dei volontari, ai quorum assembleari e all'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento previo parere del RUNTS.

Terminata la lettura, si apre una breve discussione durante la quale i soci intervengono per chiedere chiarimenti, ai quali la Presidente fornisce esauriente risposta.

DELIBERAZIONE

L'Assemblea dei soci, udita la relazione della Presidente, ritenuti i motivi validi e coerenti con lo sviluppo dell'associazione, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, espressa nelle forme di legge:

1. **APPROVA** integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale, composto da 40 articoli, riformulato in conformità al D.Lgs. 117/2017, il quale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **CONFERISCE** alla Presidente il mandato e i più ampi poteri per provvedere alla registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate competente e alla successiva trasmissione telematica dei documenti all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con facoltà di apportare al testo dello statuto le eventuali modifiche formali non sostanziali che venissero richieste dalle autorità competenti in sede di controllo;

Sede Legale: Sede Municipale (Piano Terra)
via B. Ancora, 12 - 73010 Sternatia
Codice Fiscale: 93141950753
pec antama@pec.it

Antàma

ASSOCIAZIONE FEMMINILE SOCIO-CULTURALE ANTÀMA

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, la seduta è tolta alle ore 19:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

Maria Cristina Manco



La Presidente

Patrizia Villani



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

20 LUG 2026

al n° 952

serie 3

versati €

200,00

con Mod. F24 del 20/08/2026



ADDETTO AL SERVIZIO
POLIFUNZIONALE
Luigi Nino De Caro
*Firma del Delegato del Direttore Provinciale



Antàma

ALLEGATO A

Approvato nell'Assemblea
straordinaria del 17/07/2026

"ASSOCIAZIONE FEMMINILE SOCIO-CULTURALE ANTÀMA- APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita con un numero di soci non inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del D.Lgs 117/2017, con sede in Sternatia, al piano Terra della Sede Municipale, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE FEMMINILE SOCIO-CULTURALE ANTÀMA- APS"** in conformità al dettato dell'art. 35 del citato decreto legislativo.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L' **"ASSOCIAZIONE FEMMINILE SOCIO-CULTURALE ANTÀMA- APS"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 2) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: Promuovere la parità di genere. Promuovere la crescita culturale delle proprie socie e della collettività. Promuovere forme di socialità a beneficio delle donne e di categorie più svantaggiate.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: a) interventi paritari per le pari opportunità, b) il recupero delle tradizioni popolari, c) gli scambi culturali con gruppi e con collettività. d) l'organizzazione di corsi ricreativi (ginnastica dolce, ballo...) per gruppi di persone di ogni fascia di età. E) iniziative di beneficio a favore di persone svantaggiate. F) attività di intrattenimento. G) l'organizzazione di manifestazioni e convegni con temi attinenti ai punti precedenti.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio

Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione le persone fisiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. La deliberazione di accoglimento è comunicata all'interessato e annotata contestualmente nel libro degli associati.

Art.9. La deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione stessa. L'aspirante socio, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea dei soci. L'Assemblea, nel corso della sua prima riunione utile, esamina la richiesta e delibera in modo definitivo sull'istanza di ammissione

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere

rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Al superamento dei limiti di legge previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti.
- d) Tutte le cariche sociali sono elettive

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, purché a distanza di almeno un'ora.

Art. 17 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'invio può avvenire tramite posta elettronica (e-mail), messaggistica istantanea, o altri strumenti digitali che garantiscano la prova della ricezione da parte del destinatario. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche un'ora dopo la prima.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;

- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Costituzione e Deliberazioni (Quorum)

Art. 19 L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega scritta conferita a un altro associato. Ciascun aderente può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentito l'intervento all'Assemblea e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato partecipante.

Art. 20 Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, purché sia rappresentato almeno il 20% degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni dell'azione di responsabilità devono essere adottate col voto favorevole di almeno un quinto degli associati comportando la revoca dall'ufficio dei consiglieri nei cui confronti sono proposte.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica (e-mail), messaggistica istantanea o altri strumenti digitali che garantiscano la prova della ricezione, inviati almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- 
- elegge tra i propri componenti il presidente;
 - elegge tra i propri componenti il vice presidente;
 - elegge il tesoriere e il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
 - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti, il Presidente risponde

verso l'associazione per gli eventuali danni causati, ferma restando la validità degli atti compiuti verso i terzi in buona fede

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Su espressa delega e procura del Consiglio Direttivo e del Presidente, al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Nominato dall'Assemblea al superamento dei limiti ex art. 30 CTS, o facoltativamente, vigila sull'osservanza di legge/statuto, corretta amministrazione, assetti organizzativi e finalità civiche. Composto secondo art. 2397 c.c., ha poteri ispettivi e può svolgere la revisione legale se in possesso dei requisiti ex art. 31 CTS.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30 - Revisore legale dei conti: Nominato dall'Assemblea al superamento dei limiti ex art. 31 CTS, se l'Organo di controllo non svolge la revisione, o su base facoltativa, nel rispetto delle norme vigenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Organi sociali e regime di prorogatio

Art. 31. I componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali eletti dall'Assemblea scadono contemporaneamente al termine del mandato stabilito dal presente Statuto.

Alla scadenza del mandato, o in ogni altro caso di cessazione anticipata della maggioranza dei suoi componenti, i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica provvisoriamente in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili. Tra questi ultimi rientra tassativamente la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il periodo di prorogatio non può in ogni caso superare il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di scadenza naturale del mandato o dall'evento che ha determinato la cessazione.

Entro e non oltre i primi 15 (quindici) giorni del periodo di prorogatio, il Presidente uscente, o in sua vece il Consigliere più anziano d'età, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi organi, fissando la data della prima convocazione entro il termine massimo di cui al comma 3.

Qualora il Consiglio Direttivo uscente non provveda alla convocazione dell'Assemblea entro i termini sopra indicati, l'organo di controllo (se nominato) o un numero di soci non inferiore a un decimo degli associati può provvedere direttamente alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per la nomina dei nuovi amministratori e per l'adozione dei provvedimenti necessari a salvaguardare la continuità dell'Associazione.

Decorso inutilmente il termine massimo di 45 giorni senza che l'Assemblea abbia provveduto al rinnovo degli organi, i componenti uscenti si intendono decaduti a tutti gli effetti da ogni potere e responsabilità gestionale, fermo restando l'obbligo di consegnare tempestivamente i libri sociali, la cassa e i documenti dell'Associazione al socio più anziano d'iscrizione o a un fiduciario nominato dall'Assemblea anche in sede di successiva convocazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote associative degli aderenti; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e,

qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere il Bilancio Sociale secondo le linee guida ministeriali vigenti e provvedere alla sua pubblicazione e deposito presso il RUNTS.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. In mancanza di indicazione specifica, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione ONLUS ECO ovvero alla struttura identificata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere esclusivamente tramite l'apposita piattaforma informatica del RUNTS o mediante i canali digitali ufficialmente previsti.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

La segreteria verbalizzante

Dott.ssa Maria Cristina Manco



La Presidente

Avv. Patrizia Villani

